

Messaggio n. 80 del 10 marzo 2003
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' e BILANCIO

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Allegati 1

Oggetto: Assegni di sostegno al reddito erogati ai lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e di credito cooperativo, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Modalità di tassazione.

Con circolare n. 55 dell'8 marzo 2001 sono state, tra l'altro, illustrate le modalità di liquidazione e di tassazione degli assegni di sostegno al reddito erogati ai lavoratori dipendenti dalle imprese di credito e di credito cooperativo, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo; con messaggio n. 80 del 28 febbraio 2003 sono state dettagliatamente illustrate le modalità di tassazione degli assegni in argomento.

Alla fine dello scorso anno l'Istituto ha riconsiderato sulla questione la propria posizione e, trattandosi di materia controversa, ha proposto apposito interpello all'Agenzia delle Entrate.

Poiché con risoluzione n. 17/E del 29 gennaio 2003 (allegato 1), l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in risposta ad un'istanza di interpello, inoltrata da altro soggetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha espresso un parere che collima con quanto proposto dall'INPS con il proprio interpello, si illustrano di seguito le nuove modalità di tassazione e si descrivono le attività in corso di svolgimento per la sistemazione degli assegni in pagamento.

1 – Nuove modalità di calcolo dell'IRPEF

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, sulla base della disposizione contenuta nel comma 23, dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998, che ha fornito l'interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, che anche agli assegni corrisposti per il sostegno del reddito del lavoratore che ha risolto in via anticipata il rapporto di lavoro, deve essere applicato il regime della tassazione separata previsto dall'articolo 17, comma 2, del TUIR.

Secondo l'Agenzia, le somme corrisposte a titolo di assegno per il sostegno del reddito devono essere assoggettate a tassazione con la medesima aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR. Il requisito anagrafico dell'età del percipiente deve essere considerato ai soli fini

dell'applicazione della ulteriore agevolazione riconosciuta dal comma 4-bis del medesimo articolo 17 del TUIR.

Di conseguenza, agli assegni a sostegno del reddito, deve essere applicato il regime della tassazione separata, applicando l'aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR per i titolari che alla decorrenza dell'assegno hanno un'età inferiore a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne, mentre deve essere applicato il regime della tassazione separata, applicando la metà dell'aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR per i titolari che alla decorrenza dell'assegno hanno un'età maggiore o uguale a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne.

2 – Ricalcolo della tassazione per l'anno 2002 per gli assegni in pagamento

Per gli assegni di sostegno al reddito erogati a soggetti che alla decorrenza della prestazione avevano un'età inferiore a 55 anni se uomini e a 50 anni se donne verrà effettuato il ricalcolo della tassazione relativa all'anno 2002 non appena perverrà alla Direzione Centrale Prestazioni alle aziende esodanti l'informazione relativa all'aliquota utilizzata per la tassazione del TFR.

Come stabilito dalle disposizioni fiscali, sull'imponibile a tassazione separata non è prevista l'applicazione delle addizionali regionale e comunale.

A partire dalla rata di aprile 2003 non saranno più operate le trattenute per le addizionali regionale e comunale per l'anno 2002. Gli importi trattenuti agli interessati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 saranno conguagliati con l'Erario e restituiti agli interessati.

Per quanto riguarda l'IRPEF, le nuove modalità di calcolo conseguenti alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate non incidono sull'importo dell'assegno netto erogato agli interessati per i quali, indipendentemente dall'età del percipiente, l'importo netto dell'assegno è stato determinato sottraendo dall'importo "teorico" dell'assegno lordo spettante alla decorrenza la ritenuta IRPEF calcolata a tassazione corrente con le aliquote e gli scaglioni vigenti alla decorrenza dell'assegno stesso.

Il differente criterio incide, per quanto riguarda gli interessati, sulle modalità di certificazione delle somme corrisposte.

2.1 – Certificazione fiscale per l'anno 2002

La certificazione fiscale per l'anno 2002 (CUD 2003) sarà emessa per la generalità dei titolari di assegno con l'indicazione delle somme imponibili a tassazione separata.

I modelli CUD 2003 relativi ai soggetti per i quali già nel corso dell'anno 2002 è stata operata la tassazione separata sono in corso di spedizione. I modelli CUD 2003 relativi ai soggetti per i quali è in corso il ricalcolo verranno inviati al completamento delle operazioni di ricalcolo.

2.2 – Conguagli con le Aziende e con il Fisco relativi all'anno 2002

Com'è noto, l'intero importo degli assegni e delle ritenute IRPEF è a carico delle aziende esodanti che mensilmente versano il contributo straordinario a copertura dell'onere. Saranno pertanto effettuati i conseguenti rimborsi alle Aziende.

Gli importi delle ritenute IRPEF versate in eccedenza al Fisco saranno compensati dall'INPS e il credito dovrà risultare nel Mod. 770/2003.

2.3 – Nuove liquidazioni di assegni

La procedura di liquidazione è stata aggiornata e prevede il calcolo delle ritenute IRPEF con le nuove modalità. Le Sedi dovranno acquisire, indipendentemente dall'età dell'esodato, l'aliquota di tassazione del TFR comunicata dall'azienda. Le procedure utilizzeranno l'aliquota intera o l'aliquota ridotta al 50 per cento, a seconda dell'età dell'esodato alla decorrenza dell'assegno.

3 –Tassazione per l'anno 2003

La tassazione relativa all'anno 2003 sarà rideterminata in conformità ai criteri sopra riportati.

4 – Certificazione fiscale per l'anno 2001

I dati della certificazione fiscale 2001 sono già stati inviati con il Mod 770 all'Amministrazione finanziaria.

Qualora i beneficiari dell'assegno avessero presentato la dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO persone fisiche) dovranno autonomamente sistemare la propria posizione con l'Amministrazione finanziaria.

Gli importi delle ritenute versate in più dall'INPS all'Amministrazione finanziaria costituiranno oggetto di apposita istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 settembre 1973, n. 602, il cui importo sarà restituito alle aziende esodanti.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
De Stefanis
IL DIRETTORE CENTRALE DEI
SISTEMI INFORMATIVI
Crecco

IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA' e BILANCIO
Spina